

L'ETICHETTATURA AMBIENTALE

Area Vitivinicola

L'etichettatura ambientale 2 febbraio 2023

Programma del corso

- Aspetto normativo
- Identificazione dei materiali
- B2B & B2C
- Modalità di presentazione
- Esempi di etichetta ambientale
- Casi pratici

Aspetto normativo

Riferimenti normativi

- Direttiva Ue 2018/851 sui rifiuti → modifica la direttiva 2008/98/CE
- Direttiva Ue 2018/852 sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio → modifica la direttiva 94/62/CE
- Decisione 97/129/CE sistema identificazione materiali imballaggio
- Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice Ambientale)
- Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 → attuazione delle direttive Ue 2018/851 e Ue 2018/852
- Decreto n. 360 del 28 settembre 2022 adotta le Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi
- Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi

Riferimenti normativi

Direttiva 94/62/CE art. 8 , comma 2

Per facilitarne la raccolta, il reimpiego e il recupero incluso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i.

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Art. 219, comma 5 modificato dall'art. 3 comma 3 del D.lgs. 3 settembre 2020 n. 116

*Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché **per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi**. I produttori hanno, altresì, l'**obbligo di indicare**, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, **la natura dei materiali di imballaggio utilizzati**, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.*



Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi

Etichettatura Ambientale

*I produttori hanno, altresì, l'**obbligo di indicare**, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, **la natura dei materiali di imballaggio** utilizzati.*

La normativa non stabilisce l'obbligo per un singolo soggetto della catena produttiva di ottemperare all'indicazione dell'etichettatura ambientale sugli imballaggi. Vigé infatti il principio della responsabilità condivisa, quindi se un soggetto della filiera produttiva non ottempera all'inserimento delle indicazioni necessaria, dovrà ottemperare un altro soggetto.



ESEMPIO:

- ✓ se il fornitore che consegna i tappi alle aziende vitivinicole non ha previsto le indicazioni obbligatorie nell'imballaggio, l'obbligo dovrà essere ottemperato dall'azienda vitivinicola apponendo l'etichettatura ambientale nelle modalità e forme che più ritiene idonee.
- ✓ se il fornitore consegna i tappi che presentano già nel corpo dei singoli imballaggi l'etichettatura ambientale, l'azienda vitivinicola sarà esentata dall'inserire un'altra etichettatura ambientale.

Direttiva UE 2018/851: definizioni

La **direttiva UE 2018/851**, che modifica la direttiva 2008/98/CE, riporta alcune definizioni necessarie:

RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi

PRODUTTORE DI RIFIUTI: la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti

DETENTORE DI RIFIUTI: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso

RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico

Direttiva UE 2018/851: definizioni

PREVENZIONE: misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto

RIUTILIZZO: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti

RICICLAGGIO: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

RECUPERO: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione

Gerarchia dei rifiuti



Art. 4 Decisione 2008/98/CE

Direttiva UE 2018/852: definizioni

La **direttiva UE 2018/852**, che modifica la direttiva 94/62/CE, riporta alcune definizioni necessarie:

IMBALLAGGIO: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi

IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMARIO: cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore

IMBALLAGGIO MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO, cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche

IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZIARIO: cioè imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei

Direttiva UE 2018/852: definizioni

IMBALLAGGIO RIUTILIZZABILE: un imballaggio concepito, progettato e immesso sul mercato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto è riempito nuovamente o riutilizzato con la stessa finalità per la quale è stato concepito

IMBALLAGGIO COMPOSITO: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale

Conformemente alla gerarchia dei rifiuti, gli Stati membri adottano misure volte ad incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nonché dei sistemi di riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto e nel rispetto del trattato, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori.

Dlg 3 aprile 2006 n. 152 : definizioni


PRODUTTORI: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio

UTILIZZATORI: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni

UTENTE FINALE: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate

CONSUMATORE: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate

Decreto 116/2020: percorso normativo



Identificazione dei materiali

Identificazione per i materiali di imballaggio

Sistema di numerazione e abbreviazioni ⁽¹⁾ per il vetro

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Vetro incolore	GL	70
Vetro verde	GL	71
Vetro marrone	GL	72
		73
		74
		75
		76
		77
		78
		79



⁽¹⁾ Utilizzare solo lettere maiuscole.

Per gli imballaggi in vetro di colore diverso rispetto a quelli considerati nell'Allegato VI, si ritiene opportuno utilizzare il codice GL 73, che è la prima numerazione disponibile e che non identifica alcun colore specifico e che quindi si può adottare in questi casi.

Decisione 97/129/CE

Identificazione per i materiali di imballaggio

Sistema di numerazione e abbreviazioni ⁽¹⁾ per i materiali in legno

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Legno Sughero	FOR	50
	FOR	51
		52
		53
		54
		55
		56
		57
		58
		59



⁽¹⁾ Utilizzare solo lettere maiuscole.

Decisione 97/129/CE

Identificazione per i materiali di imballaggio

Sistema di numerazione e abbreviazioni per i metalli

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Acciaio	FE	40
Alluminio	ALU	41
		42
		43
		44
		45
		46
		47
		48
		49



Qualora un imballaggio sia composto da una tipologia di metallo, diverso da acciaio o alluminio, a cui non è associato una specifica codifica si suggerisce di adottare la numerazione “42”, vale a dire la prima codifica della tabella a cui non è associato nessun materiale, e quindi “disponibile” per essere adottata per altre tipologie di metalli non previsti

Decisione 97/129/CE

Identificazione per i materiali di imballaggio

Sistema di numerazione e abbreviazioni ⁽¹⁾ per la carta e il cartone

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Cartone ondulato	PAP	20
Cartone non ondulato	PAP	21
Carta	PAP	22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		32
		33
		34
		35
		36
		37
		38
		39



⁽¹⁾ Utilizzare solo lettere maiuscole.

Decisione 97/129/CE

Identificazione per i materiali di imballaggio

Sistema di numerazione e abbreviazioni⁽¹⁾ per la plastica

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Polietilentereftalato	PET	1
Polietilene ad alta densità	HDPE	2
Cloruro di polivinile	PVC	3
Polietilene a bassa densità	LDPE	4
Polipropilene	PP	5
Polistirolo	PS	6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19

⁽¹⁾ Utilizzare solo lettere maiuscole.

Decisione 97/129/CE



UNI EN ISO 1043-1:2002 “Materie plastiche - Simboli ed abbreviazioni - Polimeri di base e loro caratteristiche speciali”:

riporta abbreviazioni e simboli per le materie plastiche.

Identificazione per i materiali di imballaggio

Sistema di numerazione e abbreviazioni (*) per i composti

Materiale	Abbreviazioni (*)	Numerazione
Carta e cartone/metalli vari		80
Carta e cartone/plastica		81
Carta e cartone/alluminio		82
Carta e cartone/latta		83
Carta e cartone/plastica/alluminio		84
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta		85
		86
		87
		88
		89
Plastica/alluminio		90
Plastica/latta		91
Plastica/metalli vari		92
		93
		94
Vetro/plastica		95
Vetro/alluminio		96
Vetro/latta		97
Vetro/metalli vari		98
		99

(*) Composti: C più l'abbreviazione corrispondente al materiale predominante (C/).

B2B & B2C

B2B e B2C

B2B (Business to Business) modalità di commercio con target di vendita professionale, tipicamente aziendale.

B2C (Business to Consumer) modalità di commercio rivolta al consumatore finale.



Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi: definizioni

IMBALLAGGIO MONOMATERIALE: è un imballaggio costituito da un solo materiale. Tra questi imballaggi ci sono anche gli imballaggi multistrati, la cui struttura è costituita da più polimeri non separabili tra loro;

IMBALLAGGIO COMPOSTO: è un imballaggio costituito da diversi materiali non separabili manualmente;

IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE: è un sistema costituito da un imballaggio detto corpo principale e altri imballaggi detti componenti che possono essere separabili o non separabili manualmente dal corpo principale.

Si considera separabile manualmente una componente che l'utente può separare completamente e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti

Imballaggi monocomponenti per canale B2C

Occorre indicare:

Codifica identificativa del materiale di imballaggio

Indicazioni sulla raccolta

Invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio comune

Imballaggi monocomponenti per canale B2C



Imballaggi multicomponenti per canale B2C

COMPONENTI SEPARABILI MANUALMENTE: es. tappo della bottiglia

Per ciascuna componente separabile manualmente occorre indicare:

Codifica identificativa del materiale di imballaggio

Indicazioni sulla raccolta

Imballaggi multicomponenti per canale B2C

COMPONENTI NON SEPARABILI MANUALMENTE: es. etichetta su bottiglia di vetro

Se non è possibile indicare le informazioni obbligatorie su ogni singola componente, è possibile riportarle sul corpo principale.

Tipologia di imballaggio: descrizione delle diverse componenti separabili manualmente

Codifica identificativa del materiale di imballaggio di ciascuna componente separabile manualmente;

Indicazioni sulla raccolta, specificando in modo chiaro la famiglia di materiale di ciascun componente

Imballaggi multicomponenti per canale B2C



Imballaggi multicomponenti per canale B2B

Gli imballaggi destinati al B2B possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente presentare:

Codifica identificativa del materiale di imballaggio

L'identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio può essere comunicata dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce o su altri supporti esterni anche digitali.

Imballaggi multicomponenti per canale B2B



La regola del 5%

La regola del 5% **vale solo per gli imballaggi multicomponenti** per i quali:

Qualora il peso del o dei materiali secondari sia inferiore al 5% del peso totale dell'imballo, quest'ultimo può essere considerato un imballaggio monomateriale e pertanto può essere etichettato in funzione del materiale prevalente in peso.

Tale regola si applica anche per quegli imballaggi costituiti anche da materiali secondari il cui peso non supera il 5% di quello totale e pertanto non viene considerato ai fini dell'identificazione.

Ciò vale anche se sono presenti due o più materiali secondari, la cui somma in peso è inferiore al 5%.

CASO PARTICOLARE: qualora l'imballaggio sia realizzato con uno dei materiali di imballaggio (esempio vetro), accoppiato o trattato con un altro materiale (esempio colla), diverso da quelli di imballaggio, è da considerarsi come monomateriale anche se supera il 5% del peso totale.

Il 28 febbraio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022, con modificazioni del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, cosiddetto Decreto Milleproroghe.

La legge ha modificato l'art. 11, comma 1, del D.L. 228/2021, disponendo:

- sospensione dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022;
- oltretutto la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino ad esaurimento scorte.

PROVE DELLA DATA DI IMMISSIONE IN COMMERCIO:

- La data dei documenti di trasporto e dei documenti commerciali relativi all'acquisto di tale prodotto;
- La data di etichettatura del prodotto.

Per gli imballaggi acquistati prima del 31/12/2022 e presenti in giacenza in un altro Paese, fa fede la data del documento di acquisto della fornitura di imballaggi.

Modalità di presentazione

Modalità di presentazione

Ogni azienda ha la facoltà di comunicare con modalità grafiche e di presentazione, liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con quanto previsto dalla normativa.

Per la resa grafica di diciture e simboli la guida suggerisce il ricorso ai colori codificati dalla norma UNI 11686 «Gestione dei rifiuti – waste visual elements – Elementi di identificazione visiva per i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani»



Ricorso a QR-Code, App, codice EAN, siti web per sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull'imballaggio:

- Sostituire completamente l'etichettatura fisica con quella digitale;
- Comunicare digitalmente solo alcune delle indicazioni obbligatorie;
- Riportare sull'etichetta fisica solo le indicazioni obbligatorie e in quella digitale solo quelle volontarie.



Per il circuito B2B possono essere utilizzati anche i gestionali in uso tra clienti e fornitore.

Canale digitale

- Facile trasmissione delle informazioni obbligatorie lungo la filiera nei circuiti commerciali;
- Facile veicolo delle informazioni al consumatore finale.

Per il consumatore finale occorre riportare le istruzioni per recepire le informazioni necessarie tramite il canale digitale.


Le informazioni riportate sui canali digitali devono essere in linea con le disposizioni normative e risultare chiare, dirette, puntuali e di facile interpretazione.

- È importante che queste pagine web non lascino spazio a difficoltà interpretative o di consultazione, e che l'accesso all'informazione specifica per l'imballaggio in questione risulti facile e diretta.
- Si raccomanda di segnalare su tali canali, in modo evidente, l'imballaggio in questione, per rendere più facilmente reperibili e consultabili le informazioni al consumatore finale. Ad esempio, è preferibile evitare liste molto lunghe di diverse tipologie di imballaggio/prodotto che il consumatore deve scorrere per ritrovare l'imballo/prodotto di interesse.
- È sempre preferibile creare per ogni imballaggio (o prodotto) una pagina web o uno spazio dedicato, a cui il consumatore abbia un accesso diretto. È altresì possibile che tale pagina web contenga anche ulteriori informazioni riguardo all'imballaggio, di natura regolamentare o non.



SULL'IMBALLAGGIO

apporre fisicamente sul pack un'indicazione circa l'utilizzo del QR code, del sito web, o dell'App attraverso cui accedere all'etichettatura ambientale digitale.



SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO (O ALTRA DOCUMENTAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA MERCE)

sui quali si può scegliere se apporre direttamente le informazioni di etichettatura ambientale, oppure i riferimenti su come accedere a tali informazioni tramite i canali digitali.



Attraverso documenti o comunicazioni tecnico-commerciali dai fornitori (es. mail, lettere, schede tecniche ecc.) volte a comunicare al cliente le indicazioni su come accedere alle informazioni tramite canali digitali.

Esempi di etichetta ambientale

Lo spumante

Esempio BOTTIGLIA IN VETRO PER SPUMANTE CON TAPPO IN SUGHERO,
CAPSULA IN ALLUMINIO E GABBIETTA IN ACCIAIO




BOTTIGLIA	CAPSULA	GABBIETTA	TAPPO	
GL71	ALU 41	FE 40	FOR 51	ALTAMENTE CONSIGLIATE
Vetro	Alluminio e metallo	Alluminio e metallo	Sughero	NECESSARIE
RACCOLTA DIFFERENZIATA			Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici	
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.				CONSIGLIATE

In questo caso, poiché l'etichetta non è separabile manualmente dalla bottiglia, non è necessario etichettarla.

Tappo in sughero

Esempio TAPPO IN SUGHERO




TAPPO	CONSIGLIATE
FOR 51	NECESSARIE
SUGHERO	
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA O RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI ORGANICI	
Verifica le disposizioni del tuo Comune.	CONSIGLIATE

Il tappo in sughero deve essere conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 13431, che ne attesta la biodegradabilità e la compostabilità

La bottiglia


Esempio BOTTIGLIA IN VETRO A RENDERE DESTINATA AL CANALE Ho.Re.Ca.



BOTTIGLIA	TAPPO	CONSIGLIATE
GL 70	FE 40	NECESSARIE
Vetro	Acciaio o metallo	
Bottiglia a rendere. A fine vita RACCOLTA DIFFERENZIATA.		CONSIGLIATE
Verifica le disposizioni del tuo Comune.		

La lattina


Esempio LATTINA IN ALLUMINIO



LATTINA	CONSIGLIATE
ALU 41	NECESSARIE
RACCOLTA ALLUMINIO O METALLO	
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Riduci il volume della lattina.</i>	CONSIGLIATE

Brick

Esempio CONTENITORE POLIACCOPPIATO A BASE CARTA PER LIQUIDI



CONTENITORE PER LIQUIDI	TAPPO	ALTAMENTE CONSIGLIATE
C/PAP 84	HDPE	NECESSARIE
Carta	Plastica	
RACCOLTA DIFFERENZIATA		CONSIGLIATE
Verifica le disposizioni del tuo Comune. www.tiriciclo.it/raccolta-e-riciclo/ Separa il tappo dal contenitore.		

Esempi di etichetta ambientale

DIFFERENZIA I RIFIUTI

CAPSULA C/ALU 90 ALLUMINIO

TAPPO FOR 51 SUGHERO

BOTTIGLIA GL 72 VETRO

SEGUI LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE



Casi pratici

Prodotti destinati al mercato UE

Nei Paesi UE che non hanno recepito l'etichettatura ambientale all'interno dei propri ordinamenti giuridici, è escluso l'obbligo di etichettatura ambientale.

Il Produttore può quindi scegliere se inserire comunque l'etichettatura ambientale sui prodotti oppure no. Qualora decida di non apporre l'etichetta ambientale, dovrà essere in grado di dimostrare che il luogo di destinazione è esente da tale obbligo (esempio, mediante documento di trasporto).



Prodotti destinati al mercato Extra-UE

La nota ministeriale del Ministero della Transizione Ecologia diffusa il 17 maggio 2021 esclude dall'obbligo di etichettatura ambientale tutti gli imballaggi destinati a Paesi Terzi.



Vini importati in Italia

Ogni prodotto immesso sul mercato italiano e destinato al consumatore finale deve indicare gli obblighi necessari previsti per l'etichettatura ambientale.



Il tappo se tolto dalla bottiglia con il cavatappi come deve essere considerato?

*Il tappo si considera separabile manualmente in quanto deve essere obbligatoriamente separato dal corpo della bottiglia affinché il consumatore finale possa utilizzare il prodotto.
Infatti, è destinato a essere smaltito nella specifica raccolta.*



codifica alfa-numerica, famiglia del materiale, indicazioni per la raccolta anche per il tappo.



Si applica la regola del 5% sul tappo?

No, in quanto il tappo si considera un imballaggio separabile manualmente dal corpo principale.



Ci sono delle dimensioni da rispettare per l'etichettatura ambientale?

*Le dimensioni di carattere da rispettare sono le stesse che regolano l'etichettatura generale:
art. 13, commi 2 e 3, del Regolamento UE
1169/2011*

*il quale stabilisce che le dimensioni
devono essere pari o superiori a 1,2 mm,
con eccezioni per gli imballaggi con superficie
minore di 80 cm², per i quali le dimensioni minime
devono essere pari o superiori a 0,9 mm.*



La ceralacca che viene utilizzata talvolta per chiudere le bottiglie di vino è soggetta all'obbligo di etichettatura ambientale?

*La ceralacca risulta come materiale
NON separabile manualmente dal corpo
principale dell'imballaggio e avendo, di regola, un
peso inferiore al 5% del peso complessivo
dell'imballaggio
NON è soggetta alle indicazioni obbligatorie
previste per l'etichettatura ambientale.*



È possibile aggiungere una seconda etichetta che preveda solo le indicazioni ambientali obbligatorie?

Si, è possibile apporre una nuova etichetta che preveda le indicazioni obbligatorie oppure ricorrere all'utilizzo di uno strumento digitale che rimandi all'etichettatura ambientale.



Sanzioni

Sanzioni

Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

***Dlg. 3 aprile 2006, n. 152 - Art. 219,
comma 5***

Dlg. 3 aprile 2006, n. 152 - Art. 261, comma 3

A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro

L'ETICHETTATURA AMBIENTALE

Fine

Area Vitivinicola